

Testo originale

Accordo del 26 ottobre 2004

**tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le
disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati**

**Decisione n. 1/2008 del Comitato misto Svizzera-CE
che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo**

Adottata il 22 febbraio 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2008

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹, in appresso denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², e il suo Protocollo n. 2³, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
2. Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
3. È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2.
4. L'attuale situazione di mercato è cambiata notevolmente rispetto agli ultimi anni con la nuova introduzione di provvedimenti di compensazione dei prezzi al confine europeo, poiché in Svizzera i prezzi interni di determinati prodotti di base sono risultati inferiori ai prezzi interni praticati per tali prodotti nella Comunità europea.

¹ RS 0.632.401

² RS 0.632.401.23

³ RS 0.632.401.2

5. In previsione del perdurare della volatilità del mercato, i partner avranno uno scambio d'informazioni ogni due mesi e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione.

decide:

Art. 1

La tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Fatto a Bruxelles il 22 febbraio 2008.

Per il Comitato misto:

Il Presidente, Jacques de Watteville

Allegato I
Tabella III

Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferi-	Prezzo di riferi-	Art. 4 (1)	Art. 3 (3)
	mento interno della Svizzera	mento interno della CE	applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE	applicato nella CE Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE
	fr. per 100 kg netti	fr. per 100 kg netti	fr. per 100 kg netti	€ per 100 kg netti
Frumento tenero	59.71	44.14	15.55	0.00
Frumento duro	71.05	68.55	2.50	0.00
Segale	59.15	40.61	18.54	0.00
Orzo	52.65	52.65	0.00	0.00
Granoturco	37.94	37.94	0.00	0.00
Farina di frumento tenero	104.00	68.55	35.45	0.00
Latte intero in polvere	582.00	651.20	0.00	35.32
Latte scremato in polvere	447.10	610.44	0.00	83.20
Burro	922.00	690.12	231.90	0.00
Zucchero bianco				
Uova ¹	255.00	205.50	49.50	0.00
Patate fresche	42.00	23.80	18.20	0.00
Grassi vegetali ²	390.00	160.00	230.00	0.00

¹ Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

² Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.

Allegato II

Tabella IV

- b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:

Materia prima agricola	Art. 3 (2) applicato in Svizzera Importo di base	Art. 4 (2) applicato nella CE Importo di base
	fr. per 100 kg netti	€ per 100 kg netti
Frumento tenero	13.20	0.00
Frumento duro	2.00	0.00
Segale	15.60	0.00
Orzo	0.00	0.00
Granoturco	0.00	0.00
Farina di frumento tenero	30.00	0.00
Latte intero in polvere	0.00	41.42 ¹
Latte scremato in polvere	0.00	97.78 ¹
Burro	197.00	0.00
Zucchero bianco	0.00	0.00
Uova	34.00	0.00
Patate fresche	15.00	0.00
Grassi vegetali	196.00	0.00

¹ Il sostegno all'esportazione sotto forma di compensazione di prezzi è soggetto all'art. 11 dell'acc. dell'OMC (RS **0.632.20**).